

**DISCUSSIONE (5-6-13 marzo 2003)**

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che il relatore Paniz, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, ha fatto pervenire una relazione scritta, della quale dà conto. Illustrando il provvedimento in esame, ricorda che come si legge nel preambolo del decreto-legge, «la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare la recrudescenza di episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive» ha determinato il Governo a ricorrere allo strumento normativo della decretazione d'urgenza al fine di prevedere misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi che si registrano con sempre maggiore frequenza in relazione a manifestazioni sportive non soltanto professionistiche, ma anche dilettantistiche.

Gli scontri tra polizia e tifosi verificatisi il 22 febbraio scorso (il giorno successivo all'approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri) in occasione della partita Torino-Milan, che, essendo stati trasmessi in diretta dalla televisione, tanto hanno impressionato l'opinione pubblica, in realtà non sono altro che uno dei tanti episodi di violenza che si ripetono ogni settimana sui campi di calcio in tutta Italia. Anzi, occorre sottolineare che gli episodi più gravi si sono registrati in occasione di partite dei cosiddetti campionati minori - tra i quali rientrano anche quelli giovanili - alle quali, per evidenti ragioni organizzative legate all'alto numero di partite giocate ogni domenica, non sempre si può assicurare una adeguata assistenza sotto il profilo della sicurezza pubblica. A ciò si aggiunga che solo il 43 per cento degli impianti sportivi risulta essere pienamente agibile sotto il profilo del rispetto delle condizioni di sicurezza per garantire l'incolumità del pubblico durante lo svolgimento delle gare e l'assenza, in questo senso, di qualsiasi situazione di pericolo.

Secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, il numero degli incidenti, rispetto allo scorso anno, sarebbe raddoppiato, mentre quello dei feriti triplicato. Il confronto delle prime venti giornate del campionato di calcio nelle sue varie serie con l'analogo periodo dello scorso anno, sempre secondo i dati del Viminale, è chiaro: +91 per cento il numero degli incontri dove si sono registrati feriti, addirittura +629 per cento gli incidenti che hanno richiesto l'uso di lacrimogeni, +201 per cento il totale delle persone ferite, +118 per cento i denunciati mentre il numero degli arrestati è stranamente uguale a quello dello scorso anno: 122. I tifosi feriti sono passati da 87 a 214 (+146 per cento), mentre gli agenti delle forze dell'ordine costretti a ricorrere alle cure mediche sono cresciuti in maniera ben più preponderante: da 171 a 562, con un aumento del 228 per cento. In forte incremento anche i danni causati dai tifosi in trasferta. Alle Ferrovie, ad esempio, le prime 20 giornate di campionato sono già costate 449.250 euro contro i 113.620 euro spesi per l'intero campionato dello scorso anno. Discorso analogo nei confronti di chi al treno preferisce l'auto: la società Autogrill ha sborsato finora 32.890 euro rispetto ai 15.080 euro dell'anno passato. Per meglio comprendere la gravità del fenomeno si rileva che a scatenare gli incidenti non è solamente il tifo esacerbato per la propria squadra, quanto piuttosto una vera e propria sfida alle forze dell'ordine: gli scontri con gli agenti di pubblica sicurezza, infatti, rappresentano il 43,4 per cento dei motivi degli incidenti contro il 42,9 per cento riservato agli scontri fra opposte tifoserie. Nel mirino del tifo violento sono soprattutto i poliziotti che, nelle prime venti giornate di campionato, hanno avuto 466 feriti, cui vanno aggiunti 86 carabinieri, 9 vigili urbani e una guardia di finanza. Il decreto-legge in esame naturalmente non mira a risolvere il problema della violenza

dello sport (obiettivo che può essere raggiunto solamente affrontando anche l'aspetto sociale del problema), quanto piuttosto a rafforzare l'azione repressiva svolta dalle Forze dell'ordine in occasione delle manifestazioni sportive, attraverso la modifica di alcune delle disposizioni vigenti in materia di violenza nello sport. La normativa vigente in tale settore, che ruota attorno alla più volte modificata legge 13 dicembre 1989, n. 401, si caratterizza per l'intrecciarsi di misure preventive e repressive. Tra le prime ricordiamo la possibilità di impedire ai soggetti pericolosi per l'ordine pubblico l'accesso ai luoghi di svolgimento delle competizioni agonistiche ed a quelli di sosta e transito limitrofi allo stadio; l'obbligo per il tifoso violento di comparire una o più volte durante la giornata in cui si svolgono le gare presso gli uffici di polizia; tra le seconde, si ricorda la previsione di reati quali la violazione delle citate misure interdittive-preventive, il lancio di corpi contundenti o di altri oggetti (compresi gli artifici pirotecnici), lo scavalco (di una recinzione o separazione dell'impianto) nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive e l'invasione del terreno di gioco, nel corso delle manifestazioni medesime, se dal fatto derivi pericolo per le persone. Inoltre, si prevede la sanzione amministrativa nel caso di comportamenti di turbativa delle manifestazioni sportive non costituenti illecito penale. Per quanto attiene alle disposizioni processuali relative ad episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, si ricorda la possibile applicazione da parte del giudice, in sede di udienza di convalida dell'arresto, delle misure coercitive previste dagli articoli 282 (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e 283 (Divieto e obbligo di dimora) del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice. Inoltre, è stato sancito il ricorso ordinario al giudizio direttissimo, salvo il caso in cui siano necessarie speciali indagini.

In tale quadro deve essere inserito il provvedimento in esame. Esso consta di due articoli: il primo relativo alla introduzione di disposizioni di natura processuale, il secondo inerente alla entrata in vigore.

Le novità più importante apportata dal decreto riguarda l'allargamento del novero dei soggetti nei confronti dei quali è consentito l'arresto e la previsione del cosiddetto arresto differito dei tifosi violenti, individuato come il mezzo normativamente più idoneo per contrastare un fenomeno in continua espansione.

In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge interviene sull'articolo 8 della legge n. 401 del 1989 riformulando il testo dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, aggiungendo il comma 1-*quater* (comma 1) e introducendo una disposizione a fini di coordinamento normativo (comma 2). Secondo il vigente comma 1-*bis*, nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, nell'ipotesi in cui già non si applichino gli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale (ovvero nei casi di arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza), e per quelli di cui all'articolo 6-*bis*, comma 1, della legge (lancio di materiale pericoloso) si applicano gli articoli 381 (sull'arresto facoltativo in flagranza) e 384 (sul fermo) del codice di procedura penale. Ai sensi del vigente comma 1-*ter*, tali disposizioni si applicano anche per il contravventore incorso nella violazione delle misure interdittive disposte dal questore.

Le modifiche apportate dal decreto al comma 1-*bis* sono in parte conseguenti alla previsione dell'arresto differito. Il nuovo comma 1-*bis*, infatti, sostituisce i vigenti commi 1-*bis* e 1-*ter*, differenziandosi da essi per il fatto che non si prevede più espressamente la possibilità di applicare le norme sul fermo di polizia agli autori delle violenze a persone o cose, di lanci di materiale pericoloso nei luoghi di svolgimento delle gare sportive o di violazioni delle misure interdittive disposte dal questore. Nei confronti di costoro rimane comunque la possibilità di procedere all'arresto in flagranza. Per i fatti di violenza si tratterà di arresto obbligatorio o facoltativo a seconda che il fatto rientri tra i reati elencati dall'articolo 380 o in quelli elencati dall'articolo 381. Per i reati di lancio di materiale pericoloso e di violazioni delle misure interdittive l'arresto è da considerare facoltativo. La parte più delicata del decreto è sicuramente quella che introduce nell'ordinamento il concetto di arresto differito. Secondo il nuovo comma 1-*ter*, nei confronti degli autori delle violenze alle persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, dei «lanciatori» di oggetti contundenti e comunque pericolosi ovvero di chi nonostante il divieto del questore acceda ai luoghi di svolgimento delle manifestazioni sportive o non rispetti l'obbligo di comparizione presso gli uffici di pubblica sicurezza, «quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto». La relazione di accompagnamento al decreto-legge fa presente come l'arresto differito risponda anche ad esigenze di garanzia del cittadino, poiché «si deve tener conto dell'estrema complessità del contesto ambientale in cui è chiamata ad operare la polizia giudiziaria», per cui a volte un provvedimento restrittivo immediato può essere «potenzialmente idoneo a provocare reazioni che potrebbero coinvolgere - anche con conseguenze gravi - persone estranee ai fatti violenti.»

In realtà l'arresto differito non rappresenta una vera e propria novità per il nostro ordinamento. Il decreto legge sulla violenza negli stadi n. 336 del 2001 già prevedeva, nel testo iniziale presentato dal Governo al Senato, la possibilità di arrestare entro 48 ore dal fatto i responsabili di episodi di violenza rispetto ai quali sussistessero «gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza». Tale disposizione venne prima modificata dalla Commissione giustizia della Camera, in quanto si richiedeva in ogni caso l'acquisizione di elementi dai quali «risulti con evidenza che il soggetto è autore della condotta, e poi soppressa dall'Assemblea della Camera stessa. La scelta di non convertire in legge la parte del decreto relativa all'arresto differito fu dettata dall'esigenza (per alcuni di rilievo costituzionale) di non estendere per legge il significato di una nozione, quale quello di flagranza, che per sua natura deve essere collegata al momento di commissione del fatto di reato. Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, «è in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima». L'articolo 382, sotto la rubrica «stato di flagranza», continua a disciplinare, come il vecchio codice, non solo la flagranza in senso stretto, che rispecchia la condizione di colui che viene colto nell'atto di commettere il reato, ma anche la quasi flagranza, che riguarda le due forme successive al reato, caratterizzate dall'inseguimento e

dalla sorpresa con cose o tracce relative al reato appena commesso. Secondo la costante giurisprudenza, per la legittimità dell'arresto nel cosiddetto stato di quasi flagranza, il concetto dell'inseguimento (espresso con la proposizione «chi subito dopo è inseguito dalla Polizia giudiziaria») comprende non solo il vero e proprio inseguimento in senso stretto, che può protrarsi anche per alcuni giorni, ma anche l'azione che, senza soluzione di continuità, viene intrapresa subito dopo la commissione di un reato per raggiungere nel tempo strettamente necessario la persona da arrestare. Il provvedimento in esame, pertanto, modifica, sia pure in relazione a particolari reati, la nozione della flagranza in senso stretto, a condizione che ricorrano determinati presupposti, quali l'impossibilità di procedere all'arresto immediato per motivi di sicurezza o incolumità pubblica e la presenza di documentazione video-fotografica o di ulteriore elemento di prova del commesso reato. La Commissione, pertanto, dovrà valutare, in primo luogo, se la nuova nozione di flagranza sia compatibile con l'articolo 13 della Costituzione, secondo cui, da un lato, non è ammessa forma alcuna di restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e, dall'altro, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria ai fini della convalida. Una volta accertata la compatibilità della flagranza differita con la Costituzione, la Commissione dovrà verificare se i presupposti previsti dal decreto legge (l'impossibilità di procedere all'arresto immediato per motivi di sicurezza o incolumità pubblica e la presenza di documentazione video-fotografica o di ulteriore elemento di prova del commesso reato) siano idonei ad eliminare qualsiasi margine di discrezionalità da parte degli organi di polizia nel disporre l'arresto, che possa trasformarsi in abusi. Il comma 1-*quater* coordina il contenuto del nuovo articolo 8 della legge n. 401 del 1989 con le disposizioni del codice di rito penale relative all'arresto, al fine di evitare che una persona arrestata in base alle previsioni del decreto-legge possa poi riacquistare la libertà a causa dell'impossibilità di disporre misure coercitive (in tal caso, reclusione e arresti domiciliari) per tali reati, in quanto aventi limiti edittali di pena insufficienti. A tal fine si prevede la possibilità di svincolare l'applicazione delle misure coercitive dai limiti di pena indicati dagli articoli 274 (Esigenze cautelari), comma 1, lett. c) e 280 (Condizioni di applicabilità delle misure coercitive) del codice processuale penale (limite non inferiore nel massimo a quattro anni per la custodia cautelare in carcere e superiore nel massimo a tre anni per gli arresti domiciliari).

Il comma 2 dell'articolo 1, per esigenze di coordinamento normativo con le nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge, sopprime il secondo e il terzo periodo del comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO preannuncia la presentazione di un emendamento del Governo che prevede la facoltà per il prefetto di disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero dei beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive, ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi di durata ciascuno non superiore ai trenta giorni. Il provvedimento di differimento può rendersi necessario per la concomitanza di diverse manifestazioni, che richiederebbe un ingente impiego delle Forze di polizia; il divieto di svolgimento presuppone invece situazioni di grave pericolo, che talvolta possono verificarsi in sedi periferiche o meno controllate. In

ogni caso le facoltà attribuite al prefetto in relazione alle manifestazioni sportive possono già desumersi dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che tuttavia si è ritenuto di ribadire e meglio specificare a seguito delle ripetute manifestazioni di violenza verificatesi in molteplici occasioni sportive.

Francesco BONITO (DS-U) chiede di poter disporre del tempo necessario per approfondire adeguatamente la problematica.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per oggi al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Enrico BUEMI (Misto-SDI), pur convenendo sulla necessità di un provvedimento di forte contrasto al fenomeno della violenza nelle manifestazioni sportive, manifesta perplessità sulle modalità di intervento, ed in particolare sul concetto di flagranza prolungata di 36 ore. Nell'ottica di garantire alle forze dell'ordine ed alla magistratura strumenti di maggiore incisività, invita a valutare l'ipotesi di un sistema sanzionatorio più pesante, come la previsione dell'arresto obbligatorio, che potrebbe produrre migliori effetti deterrenti.

Niccolò GHEDINI (FI) rileva che l'arresto obbligatorio previsto dall'articolo 380 del codice di procedura penale è correlato alla flagranza di delitto. Circa la cosiddetta posologia sanzionatoria, ricorda che è già prevista una diversa gradazione delle sanzioni derivante dalla formula «salvo che il fatto non costituisca più grave reato». Pur condividendo le finalità di contrasto ai fenomeni di violenza, osserva che l'istituto dell'arresto differito è estraneo alla normativa codicistica e presenta aspetti controversi anche in relazione dell'articolo 13 della Costituzione. Osserva altresì che l'arresto differito fondato sulla base di documentazione videofotografica configura una discriminazione rispetto ad altre fattispecie di reato, come ad esempio la rapina in banca, nelle quali i filmati non possono essere utilizzati a fini probatori. Ipotizza la possibilità di correlare l'intervento della polizia giudiziaria a ragioni diverse dal pericolo di fuga, come ad esempio il timore della commissione di reati della stessa specie. Ritiene infine che l'articolo 384, comma 3, del codice di procedura penale in materia di fermo da parte della polizia giudiziaria potrebbe essere utilmente applicato alla problematica in esame.

Giovanni KESSLER (DS-U) concorda sui problemi di costituzionalità sollevati dalle norme del decreto-legge. Pur convenendo sulla necessità di combattere il fenomeno senza indulgenza, non condivide il potere concesso alle forze di polizia di procedere all'arresto al di fuori dei casi di flagranza; quando quest'ultima è venuta meno, si deve in ogni caso ricorrere all'autorità giudiziaria, alla quale spetta la responsabilità delle misure restrittive della libertà.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Francesco BONITO (DS-U), nel richiamare il dibattito già svolto in occasione del precedente decreto-legge per contrastare la violenza nelle manifestazioni sportive, dichiara la propria contrarietà al provvedimento in esame. In particolare esprime dubbi sull'efficacia di una risposta repressiva basata sullo strumento dell'arresto differito, che oltretutto presenta solidi sospetti di incostituzionalità. Ritiene preferibile indagare le cause degli atteggiamenti di violenza che si registrano negli stadi, nonché le responsabilità delle

società sportive, che dovrebbero essere coinvolte nella gestione degli impianti, nell'ambito di un complessivo processo di privatizzazione.

Maurizio PANIZ (FI), *relatore*, fa presente che i dati statistici riferiti al periodo di vigenza del precedente decreto-legge dimostrano la validità delle linee di contrasto promosse dal Governo; viceversa, i dati relativi al periodo successivo, in cui furono introdotte talune modifiche normative, sono nettamente negativi. Pur concordando sull'opportunità di diffondere una diversa cultura sportiva tra coloro i quali si recano allo stadio, invita a distinguere nettamente tra i meri tifosi ed i delinquenti che approfittano delle competizioni sportive per inscenare autentiche guerriglie. Ricorda che in altri paesi europei i provvedimenti assunti contro gli *hooligans* sono stati di durata limitata e fondati su interventi sanzionatori sostanzialmente identici a quelli proposti nel decreto in esame. In relazione alla lamentata inerzia del Governo, ricorda che quest'ultimo ha a suo tempo presentato il disegno di legge n. 1706 in materia di svolgimento di competizioni sportive che comprendeva, tra gli altri, proprio i temi evidenziati dal deputato Bonito, come la vendita dei biglietti e la disciplina dell'accesso agli impianti. Si dichiara favorevole al coinvolgimento delle società sportive nella privatizzazione degli stadi, anche se, per evidenti ragioni patrimoniali, soltanto quelle di alto livello potranno essere interessate. Ritiene che, pur rimanendo nell'alveo dei principi costituzionali, si debba dare una risposta ferma di contrasto ai delinquenti individuati nell'immediatezza del fatto, apportando in ogni caso correttivi normativi tali da eliminare ogni dubbio di costituzionalità. Ricorda infine che autorevoli esponenti del mondo dello sport hanno espresso parole di consenso e di adesione alle linee indicate dal Governo per affrontare il grave problema della violenza nelle competizioni agonistiche.

Ciro FALANGA (FI) manifesta rilievi critici sulla sostanziale riproposizione del contenuto di un decreto-legge bocciato dal Parlamento, incentrato su un istituto di dubbia costituzionalità come quello della fragranza differita. Si dichiara quindi a favore del coinvolgimento delle società sportive auspicato dal deputato Bonito, rilevando che spesso i gruppi più facinorosi di tifosi vengono supportati ed organizzati dalle stesse società.

Italo PERLINI (FI), rispondendo ai rilievi del deputato Falanga, osserva che la situazione descritta può forse valere per le realtà minori, ma che ciò non è vero per le grandi società sportive, che spesso sono ricattate dai club organizzati per ottenere benefici di varia natura sotto la minaccia di causare gravi disordini. Rileva quindi la necessità di non stravolgere l'impianto normativo del decreto, limitandosi ad intervenire sui profili di dubbia costituzionalità.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime dissenso sulle valutazioni dirette a negare gli effetti positivi del precedente decreto-legge, richiamando i dati relativi al campionato già citati nella relazione introduttiva. Il decreto-legge deriva dalla necessità di arginare il fenomeno della violenza negli stadi, che continua a causare gravi lesioni alle forze di polizia, con un enorme spreco di risorse materiali ed umane. Le misure proposte si giustificano con la tempistica delle forze dell'ordine e con il particolare contesto delle manifestazioni sportive, in cui l'individuazione dei soggetti violenti potrebbe generare un sistema di reazioni imprevedibili con gravi conseguenze alle persone ed alle cose. Ribadisce quindi che l'emendamento preannunciato dal Governo in materia di differimento o divieto delle manifestazioni sportive è basato sulla facoltà, attribuita al prefetto in base all'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di adottare misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Dopo aver dichiarato la disponibilità del Governo a valutare gli emendamenti che

dovessero essere presentati, invita a tener conto che, qualora si intendesse eliminare lo strumento dell'arresto differito, il decreto-legge risulterebbe svuotato di contenuto.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti (*vedi allegato*) ed invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il rispettivo parere.

Maurizio PANIZ (FI), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.12, 1.13 e Dis.1.3 e degli articoli aggiuntivi 1.0.11 ed 1.0.10; esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 1.01 del Governo, Perlini 1.0.9, nonché sull'emendamento Dis.1.1 del Governo a condizione che sia eliminato il riferimento ad altri sport. Invita a ritirare l'articolo aggiuntivo Tarditi 1.05 e l'emendamento Barbieri Dis.1.2 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.0.1, riservandosi di riflettere sulla richiesta di riformulazione dell'emendamento Dis.1.1; invita a ritirare gli emendamenti 1.12 ed 1.13 e l'articolo aggiuntivo 1.011 del relatore, gli articoli aggiuntivi Tarditi 1.0.5 e 1.0.6 e Perlini 1.0.9, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi. Infine, con riferimento all'articolo aggiuntivo 1.0.10 del relatore, prospetta l'opportunità di una riformulazione diretta a sostituire il termine del 31 dicembre 2005 con quello del 30 giugno 2006.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) dichiara di fare proprio l'emendamento Siniscalchi 1.7.

Francesco BONITO (DS-U) rileva che il comma 1-*ter* dell'articolo 1, che l'emendamento 1.7 tende a sopprimere, contempla l'istituto della flagranza differita di reato, che pone gravi problemi di carattere costituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Siniscalchi 1.7.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) dichiara di fare propri gli emendamenti Siniscalchi 1.4, 1.6, 1.5. Illustra quindi l'emendamento 1.4, che tende ad almeno limitare l'istituto della flagranza differita, cui si dichiara comunque decisamente contraria, ai reati commessi con violenza alle persone.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) dichiara la propria astensione, essendo in via generale contrario al nuovo istituto che si vorrebbe introdurre.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ritiene che sia opportuno ricordare che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 1.010 volto a conferire natura temporanea all'istituto dell'arresto differito.

Maurizio PANIZ (FI), *relatore*, concorda con il presidente, sottolineando che la temporaneità delle norme consente di fugare ogni sospetto di incostituzionalità.

La Commissione respinge l'emendamento Siniscalchi 1.4.

Maurizio PANIZ (FI), *relatore*, intervenendo sul suo emendamento 1.12, fa presente che esso deriva da talune osservazioni emerse nel dibattito, volte a dare connotati di immediatezza agli autori dell'illecito.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) osserva che in realtà la formulazione proposta crea un alibi formale rispetto a comportamenti lesivi di principi costituzionali.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ritiene che la flagranza differita di reato possa essere intesa nel senso di una sorta di continuità nel perseguimento del reo.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) non vede cosa impedirebbe di procedere all'immediato arresto del reo qualora esso sia stato individuato subito dopo i fatti, come stabilito nell'emendamento 1.12 del relatore.

Maurizio PANIZ (FI), *relatore*, rileva che, per esempio in presenza di tumulti in corso o nell'ipotesi di uno scarso numero di agenti di polizia, talvolta ci si può trovare nella materiale impossibilità di procedere ad un arresto immediato; da ciò discende la necessità di stabilire una continuità tra i fatti e l'individuazione dei responsabili, che può avvenire anche sulla base di fotografie o di filmati. In ogni caso, accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 1.12.

Francesco BONITO (DS-U), intervenendo sull'emendamento Siniscalchi 1.6, fatto proprio dal deputato Finocchiaro, osserva che esso recepisce i rilievi del Comitato per la legislazione sull'eccessiva genericità della formulazione del comma 1-*ter* dell'articolo 1, che configura un pericoloso attentato al sistema delle garanzie costituzionali.

La Commissione respinge l'emendamento Siniscalchi 1.6.

Francesco BONITO (DS-U) illustra l'emendamento Siniscalchi 1.5, fatto proprio dal deputato Finocchiaro, volto a ridurre da 36 a 24 ore i termini previsti per la flagranza differita di reato, nell'ottica di ridurre i danni che la norma, qualora approvata, arrecherebbe al vigente sistema delle garanzie.

La Commissione respinge l'emendamento Siniscalchi 1.5.

Francesco BONITO (DS-U) illustra l'emendamento Siniscalchi 1.3, fatto proprio dal deputato Finocchiaro, volto a sopprimere il comma 1-*quater* dell'articolo 1, che prevede l'ampliamento della custodia cautelare. A tale proposito richiama il dibattito politico e dottrinario in atto sull'articolo 274 del codice di procedura penale sotto il profilo delle garanzie e dei diritti di libertà in relazione alle esigenze istruttorie del processo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che si è preferito incidere sulla custodia cautelare prevedendo delle deroghe riferite a particolari e limitate ipotesi invece di elevare l'entità delle sanzioni previste per le medesime ipotesi, non volendo utilizzare la sanzione penale come strumento di politica criminale.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) osserva che le misure coercitive non incidono minimamente sui fenomeni sociali che si vogliono colpire e che anzi sono destinate ad avere effetti inflattivi di politica giudiziaria. Ritiene pertanto preferibile ragionare in termini di prevenzione e di controllo ed invita a valutare se il sacrificio della libertà personale possa produrre effetti di reale deterrenza.

Il sottosegretario Mario PESCANTE esprime rilievi critici sulle caratteristiche «sociali» del fenomeno, che potrebbero sconfinare in argomentazioni di carattere psicologico o addirittura psicoanalitico. Quanto agli effetti delle misure di contrasto ai fenomeni di violenza, invita a tener presente la legislazione adottata in Inghilterra sulla base di un approfondito studio di carattere sociologico con particolare riferimento al sottoproletariato urbano.

Enrico BUEMI (Misto-SDI) ritiene che i reati commessi nel corso di competizioni sportive non siano riconducibili a motivazioni di carattere né sociale né sportivo. Pertanto devono essere perseguite con la massima determinazione per le gravi conseguenze che possono avere, rendendo effettiva la pena; a questo proposito l'interdizione dagli stadi non appare un deterrente valido per coloro i quali, con il pretesto delle competizioni sportive, traggono spunti per commettere atti di violenza. Si sofferma infine sulla misura dell'arresto obbligatorio, che in ogni caso dovrebbe avvenire nel rispetto dei principi di garanzia, e sulla opportunità di celebrare i processi in direttissima.

Vincenzo SINISCALCHI (DS-U), nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 1.3, contesta la logica emergenziale che ha ispirato il Governo. Ritiene che le norme proposte siano simboliche e prive di qualsiasi valore deterrente. Nel criticare il principio

della flagranza differita, ricorda che gli articoli 274 e 280 del codice di procedura penale sono stati riformati nel 1995 nel senso di negare ogni automatismo nel caso di reati che non comportino danno alle persone. Invita infine il Governo a prendere in esame organicamente la materia, evitando mere esibizioni muscolari che comunque dovrebbero avvenire nel rispetto dei principi costituzionali.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U), pur convenendo sulla gravità del fenomeno della violenza, che si presenta particolarmente allarmante e non consente sottovalutazioni, ritiene che la risposta non possa risiedere in provvedimenti di emergenza settoriali o speciali, che soprattutto in materia penale possono creare precedenti pericolosi. Non essendovi motivazioni di carattere sociologico, le manifestazioni di violenza richiedono la massima fermezza, che deve risiedere in una severa applicazione della pena.

Ciro FALANGA (FI) si sofferma sulle responsabilità delle società sportive, chiamate in causa in particolare nell'emendamento Siniscalchi 1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Siniscalchi 1.3 ed 1.2. Maurizio PANIZ (FI), *relatore*, accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 1.13. Il sottosegretario Mario PESCANTE, intervenendo sull'emendamento Siniscalchi 1.1, che prevede che le società sportive sono obbligate, in solido con i responsabili, al risarcimento dei danni causati in occasione o a causa di manifestazioni sportive qualora siano commessi da aderenti d associazioni di tifosi riconosciute dalla società, rileva che gli obblighi di queste ultime devono essere soppesati con lo stesso garantismo più volte invocato nella discussione. Pur concordando sull'esigenza prospettata, precisa che attualmente non esistono associazioni riconosciute dalle società, ma che vi sono singoli club o frange estremistiche, dichiaratamente riconducibili a gruppi politici che, lungi dall'essere collegate alle società, le ricattano per ottenere biglietti od altri benefici.

Vincenzo SINISCALCHI (DS-U), nel prendere atto delle caute affermazioni del rappresentante del Governo, ricorda che talune associazioni di tifosi beneficiano di un trattamento privilegiato da parte delle società sportive con particolare riferimento all'acquisizione dei biglietti ed alla organizzazione delle trasferte.

Ciro FALANGA (FI) ritiene che in ogni caso l'obbligo al risarcimento dovrebbe essere collegato ad un fatto illecito e che nella generica formulazione dell'emendamento Siniscalchi 1.1 non si ravvisa un evidente nesso causale e psicologico fra la società sportiva e la condotta illecita dei suoi tifosi.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, invita il deputato Siniscalchi ad approfondire se effettivamente vi siano associazioni riconosciute dalle società, al fine di stabilire se vi possa esser una responsabilità in solido, come previsto nell'emendamento 1.1. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

## **EMENDAMENTI (13 marzo 2003)**

ART. 1.

*Sopprimere il comma 1-ter.*

1. 7.Siniscalchi.

*Al comma 1-ter dopo le parole: di cui al comma 1-bis aggiungere le seguenti: limitatamente ai reati commessi con violenza alle persone.*

1. 4.Siniscalchi.

*Al comma 1, capoverso 1-ter dopo le parole: il quale, aggiungere le seguenti: individuato subito dopo i fatti.*

1. 12.Il Relatore.

*Al comma 1-ter sopprimere le parole: o di altri elementi dai quali emerge con evidenza il fatto.*

1. 6.Siniscalchi.

*Al comma 1-ter sostituire le parole: entro le trentasei ore con le seguenti: entro le ventiquattro ore dal fatto.*

1. 5.Siniscalchi.

*Sopprimere il comma 1-quater.*

1. 3.Siniscalchi.

*Al comma 1-quater, sostituire le parole: per uno dei reati indicati dal comma 1-bis con le seguenti: nelle ipotesi di reati commessi con violenza sulle persone.*

1. 2.Siniscalchi.

*Dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:*

*1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-bis si applica l'articolo 384 del codice di procedura penale.*

1. 13.Il Relatore.

*Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente comma:*

*1-quinquies. Le società sportive sono obbligate, in solido con i responsabili, al risarcimento dei danni causati in occasione o a causa di manifestazioni sportive qualora siano commessi da aderenti ad associazioni di tifosi riconosciute dalla società.*

1. 1.Siniscalchi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

*Art. 1-bis.*

*1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:*

*Art. 7-bis.*

*(Differimento o divieto di manifestazioni sportive).*

*1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato per la circostanza da rappresentanti del ministero per i beni e le attività culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea*

ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi di durata ciascuno non superiore ai trenta giorni.

1. 01.Governo.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

Art. 7-*bis*.

*(Differimento o divieto di manifestazioni sportive).*

1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato per la circostanza da rappresentanti del ministero per i beni e le attività culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi di durata ciascuno non superiore a 48 ore.

1. 05.Tarditi.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è vietato l'accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di coloro che risultino in possesso di mezzi diretti in modo non equivoco a rendere difficile il riconoscimento della propria persona.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato è, altresì, vietato l'accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di coloro che al fine di rendersi non riconoscibili travisano con qualsiasi mezzo la propria persona.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni previste dai precedenti commi si applica la pena dell'arresto fino a tre mesi nonché il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

1. 09.Perlini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

1. Entro il 30 settembre 2003 le società utilizzatrici impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in accordo con i privati proprietari degli stessi sono tenute a:

- a) predisporre agli ingressi *metal-detector* ai fine di individuare strumenti di offesa;
- b) organizzare gli impianti in modo che tutti i posti e i relativi biglietti siano numerati;
- c) a predisporre mezzi che consentano la registrazione televisiva dell'area riservata al pubblico sia all'interno che nelle immediate vicinanze degli impianti.

2. Entro il 31 dicembre 2005 le società utilizzatrici impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in accordo con i privati proprietari degli stessi, sono tenute a costruire paratie che impediscano che le tifoserie vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

3. Le società sono tenute a vietare l'ingresso a coloro che portino bandiere con aste o altri strumenti idonei all'offesa.

4. In caso di violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono revocate le concessioni di utilizzo degli impianti sportivi.

1. 011. Il Relatore.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

La presente legge è in vigore sino al 31 dicembre 2006.

Art. 1-*ter*.

1. Entro il termine di cui all'articolo 1-*bis* le società utilizzatrici degli impianti sportivi, in accordo con i proprietari degli stessi, sono tenuti a:

- 1) organizzare gli stadi in modo che ogni ordine di posto sia numerato ed i biglietti siano venduti nominativamente;
- 2) predisporre agli ingressi *metal-detector* per individuare gli strumenti di offesa;
- 3) impedire l'ingresso a coloro che portino strumenti idonei all'offesa;
- 4) costruire idonei mezzi di divisione che impediscano contatti fra le opposte tifoserie ed invasione di campo.

2. Se non saranno adempiuti gli obblighi di cui al comma precedente, saranno revocate di diritto le concessioni di utilizzo degli impianti sportivi.

1. 06. Tarditi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia fino al 31 dicembre 2005.

1. 010. Il Relatore.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

Art. 1-*bis*.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia fino al 31 dicembre 2005.

1. 020. Cola.

*Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione è inserito il seguente:*

Art. 1-*bis*.

1. Per le finalità di contrasto alla violenza, l'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere contributi in conto capitale nell'ambito delle disponibilità finanziarie residue di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione, nell'ambito o in prossimità di complessi sportivi destinati ad ospitare, con carattere di continuità, attività o eventi di rilevanza nazionale o internazionale, di infrastrutture anche di intrattenimento e culturali nonché per l'acquisto, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionali degli immobili destinati a sede del Museo dello sport di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 2001, n. 426.

Dis. 1. 3. Il Relatore.

*Dopo l'articolo 1 della legge di conversione inserire i seguenti:*

«Art. 1-*bis*.

*(Disciplina dell'acquisto e della vendita di biglietti e dell'accesso agli impianti in cui si svolgono competizioni sportive).*

1. I biglietti per l'accesso ad impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti i giochi del calcio, della pallacanestro e della

pallavolo sono personali e non possono essere ceduti. La loro vendita è subordinata all'identificazione dello spettatore.

2. L'ingresso agli impianti di cui al comma 1 è subordinato alla verifica elettronica della regolarità del biglietto mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.

3. Gli impianti sportivi con capienza superiore alle diecimila unità, se all'aperto, ed alle quattromila unità, se al chiuso, devono essere dotati di impianti che consentano la registrazione televisiva dell'area riservata al pubblico sia all'interno che nelle sue immediate vicinanze.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 1-ter.

*(Sanzioni amministrative).*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164 euro a 25.822 euro.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

4. Chiunque emette titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o il settore dello stesso ovvero consente l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a 51.645 euro.

5. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre aree non accessibili al pubblico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

6. Chiunque accede indebitamente all'interno dell'impianto sportivo privo del titolo di accesso è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

7. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l'impianto.

Art. 1-quater.

*(Disposizioni attuative).*

1. Le disposizioni dell'articolo 1-bis, comma 1, entrano in vigore due anni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, quelle dell'articolo 1-bis, comma 2, tre anni dopo tale data e quelle dell'articolo 1-bis, comma 3, un anno dopo la data medesima.».

Dis. 1. 1.Governo.

*Dopo l'articolo 1, del disegno di legge di conversione, aggiungere il seguente:*

Art. 1-bis.

1. Il Ministero dell'interno, in occasione di manifestazioni sportive, politiche, sindacali o musicali, invia agli organizzatori o committenti di tali eventi una nota delle spese aggiuntive sostenute dal dicastero per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini prima, durante ed al termine degli eventi stessi.

2. Le società sportive che partecipano a competizioni sportive, i partiti politici, le organizzazioni sindacali o le società organizzatrici di eventi musicali, destinano almeno il 3 per cento dei ricavi iscritti nel bilancio dell'anno precedente ad un Fondo appositamente

costituito per la copertura delle spese di cui al primo comma e dei danni causati a cose o persone in conseguenza di ogni evento sportivo, politico, sindacale o musicale da loro organizzato o sponsorizzato.

Dis. 1. 2. Emerenzio Barbieri, Tanzilli, Romano, Mazzoni.